

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2022 del 19/04/2019
Oggetto	RINUNCIA ALLA CONCESSIONE PER UTILIZZO DEL DEMANIO IDRICO RILASCIATA CON ATTO N. 1791 DEL 15/02/2006, IN LOCALITA' V.LE VARSAVIA IN COMUNE DI CORREGGIO (RE), DITTA: NEW ZINCOMATIC S.R.L. PRATICA: RE06A0005.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2087 del 19/04/2019
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno diciannove APRILE 2019 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e 100/2017 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica “*Progetto Demanio Idrico*”);

PRESO ATTO CHE la società New Zincomatic S.r.l., c.f. 01978880357:

- con domanda n. 1078709 del 27/12/2006, presentata ai sensi dell'art. 27, R.R. 41/2001, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee in loc. V.le Varsavia, nel comune di Correggio (RE), con scadenza al 31 dicembre 2005, assentita con det. n. 1791 del 15/02/2006 (cod. RE06A0005);
- con comunicazioni PGDG/2018/4250 del 22/03/2018 e PGDG/2018/6001 del 20/04/2018, ha dichiarato di aver cessato l'attività nello stabilimento di V. le Varsavia n. 17/c nel corso del 2008, a

seguito di trasferimento d'azienda;

- ha fornito l'atto di risoluzione contrattuale rispetto all'affitto dell'immobile dove era ubicato il pozzo, recante l'impegno a liberarlo entro Novembre 2007;

- ha fornito, inoltre, documentazione relativa alla cessazione della fornitura elettrica per l'attività e alle prescrizioni AIA relative alla dismissione dell'impianto in V. le Varsavia n. 17/c nel 2008;

PRESO INOLTRE ATTO CHE:

- in data 07/08/2018, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, assunta al prot. n. PGDG/2018/11517, il proprietario del terreno su cui insisteva il pozzo oggetto della concessione, Nicolini Avo, comunicava che dopo il trasferimento di New Zincomatic S.r.l. non vi è stato alcun prelievo in quanto non sono subentrate nuove ditte locatarie;

ACCERTATO CHE New Zincomatic S.r.l.:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;

- ha eccepito, con nota prot. n. PGDG/2018/10869 del 25/07/2018 la prescrizione dei canoni dovuti fino all'annualità 2008;

- ha versato in data 31/03/2006 la somma pari ad euro 1757,50 a titolo di deposito cauzionale;

CONSIDERATO CHE New Zincomatic S.r.l.:

- dalla documentazione sopra citata, non risulta essersi avvalsa dal 2008 della facoltà, prevista dagli artt. 2 e 3 del R.R. 4/2005 e dall'art. 27 del R.R. 41/2001, di prelevare risorsa a seguito di presentazione di istanza di rinnovo e con corresponsione dei canoni annuali;

- ha dichiarato di aver provveduto alla rimozione dell'opera di presa e al ripristino dei luoghi, allegando report fotografico dei lavori solo con nota PGDG/2018/10869 del 25/07/2018 e dietro richiesta della scrivente Agenzia;

RITENUTO CHE:

- il concessionario non si sia avvalso della possibilità prevista dagli artt. 2 e 3 del R.R. 4/2005 e dall'art. 27 del R.R. 41/2001 a partire dal 2008, non avendo più la disponibilità dell'immobile in cui si trovava l'opera di presa e non avendo conseguentemente versato i relativi canoni;
- il concessionario, tuttavia, non abbia ottemperato a tutti gli obblighi previsti dal rapporto concessorio, non avendo tempestivamente comunicato all'Amministrazione il mancato interesse alla prosecuzione del prelievo e avendo provveduto al ripristino dei luoghi solo nel 2018 e su richiesta di Arpae, per cui viene trattenuto il deposito cauzionale versato in data 31/03/2006;
- a seguito delle attività effettuate nel 2018, tuttavia, non sussistano attualmente elementi ostativi all'archiviazione del procedimento cod. pratica RE06A0005;

DETERMINA

sulla base delle motivazioni esposte in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate:

1. di archiviare il procedimento cod. pratica RE06A0005;
2. di prendere atto della rimozione dell'opera di presa e del ripristino dei luoghi, come attestate da New Zincomatic S.r.l.;
3. di inviare copia semplice del presente provvedimento alla Regione Emilia Romagna, ai fini della trattenuta del deposito cauzionale, risultando parzialmente e tardivamente adempiute le obbligazioni derivanti dal rapporto di concessione;
4. di riservarsi la facoltà di eseguire in qualsiasi momento controlli in situ ai sensi della vigente normativa in materia;
5. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata;
6. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria

per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile
Unità Progetto Demanio Idrico
Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.